



Interventi per lo spettacolo

28 aprile 2020

I più recenti interventi riguardanti lo spettacolo sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) e sono stati volti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali.

Ulteriori, principali, novità della legislatura in corso hanno riguardato: l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento dei carnevali storici; la prosecuzione del sostegno a festival, cori e bande, e allo svolgimento di attività culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e 2017; la modifica della disciplina volta a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto; la regolamentazione dell'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo. Inoltre, si è provveduto alla nomina del Consiglio superiore dello spettacolo, previsto dalla legge di riforma complessiva del settore dello spettacolo approvata nella scorsa legislatura.

In precedenza è stato introdotto l'ART-BONUS – ossia, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo –, è stato reintrodotta il credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, e sono state ideate misure per i giovani autori.

Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19)

Il **D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020)** aveva previsto, allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, la possibilità di **sospensione**, con DPCM, di **manifestazioni** o **iniziative** di qualsiasi natura, di **eventi** e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di **carattere culturale**, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c), e 3, co. 1).

A seguire, erano intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

In particolare, l'art. 2 del **DPCM 8 marzo 2020** aveva disposto, sull'intero **territorio nazionale**, la sospensione fino al 3 aprile 2020 delle manifestazioni, degli eventi e degli **spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (co. 1, lett. b)).

Successivamente, il **DPCM 9 marzo 2020** aveva esteso all'intero **territorio nazionale** le misure previste (per la regione Lombardia e altre 14 province) dall'art. 1 dello stesso **DPCM 8 marzo 2020**, valide fino al 3 aprile 2020, fra le quali la sospensione di "tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale [...], anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a **titolo d'esempio**, **grandi eventi**, **cinema**, **teatri**, **pub**, **scuole di ballo** [...] **discoteche** e locali assimilati" (co. 1, lett. g)).

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19** ha disposto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte **fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la **limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative** di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di **carattere culturale**, e la **chiusura di teatri, sale da**

concerto, sale da ballo, discoteche, centri culturali (artt. 1, co. 2, lett. g) e i), e 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto (art. 5, co. 1) l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del [D.L. 6/2020](#), facendo però salvi gli effetti prodotti sulla base dei DPCM emanati ai sensi dello stesso D.L. e disponendo che continuavano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con gli stessi DPCM (art. 2, co. 3).

In attuazione, era intervenuto, anzitutto, il [DPCM 1 aprile 2020](#), che aveva prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020.

Successivamente, è intervenuto il [DPCM 10 aprile 2020](#), che ha confermato la **sospensione, fino al 3 maggio 2020**, delle **manifestazioni** organizzate, degli **eventi** e degli **spettacoli** di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, **grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati**.

Infine, ha disposto che dal 14 aprile 2020 cessavano di produrre effetti, fra gli altri, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 1° aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. i), art. 8, co. 1-2).

Da ultimo, è intervenuto il [DPCM 26 aprile 2020](#) le cui disposizioni si applicano, dal 4 maggio 2020, **in sostituzione** di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci **fino al 17 maggio 2020**. In particolare, il nuovo DPCM conferma le sospensioni già previste, da ultimo, dal DPCM 10 aprile 2020, sostituendo, però, il riferimento ai grandi eventi con quello agli **eventi di qualunque tipologia ed entità** (art. 1, co. 1, lett. i) e art. 10, co. 1).

Nel frattempo, il [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) ha previsto (art. 89) l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di **due Fondi** – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'**emergenza** del settore dello spettacolo (oltre che del settore del cinema e dell'audiovisivo), con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di **€ 80 mln** e di **€ 50 mln**. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, devono essere definite con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Con [DM 188 del 23 aprile 2020](#) - il cui testo sarà visibile dopo la registrazione da parte della Corte dei conti - si è proceduto al riparto di quota parte degli 80 milioni di euro.

In base al [comunicato stampa](#) del MIBACT del 22 aprile 2020 si tratta del "riparto di 20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019". Lo stesso comunicato fa presente che "Le risorse verranno ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e verranno devolute ai soggetti che presenteranno domanda nel rispetto di quattro semplici **requisiti**: prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo; avere sede legale in Italia; non aver ricevuto nel 2019 contributi dal FUS; aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative.

Le domande potranno essere presentate nelle modalità e secondo le scadenze che verranno rese note dall'avviso che verrà pubblicato dalla Direzione generale Spettacolo entro cinque giorni dalla data di registrazione del decreto. I contributi saranno erogati entro il **30 giugno 2020**".

Inoltre, con riferimento ai **soggetti che lavorano nel settore** il D.L. 18/2020 ha esplicitamente previsto:

- la **sospensione, fino al 30 aprile 2020**, dei termini relativi ai **versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, nonché dell'**IVA**, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61, co. 1, 2, lett. c), e), q), 3 e 4);

- il riconoscimento ai lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, di un'**indennità** per il mese di **marzo 2020**, pari a **€ 600**. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di **€ 48,6 mln** per il 2020. Si tratta dei titolari di rapporto di **lavoro autonomo** (art. 38);

- la destinazione della quota del **10%** dei **compensi per "copia privata"** incassati nel **2019** dalla SIAE al **sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori** e lavoratori autonomi che svolgono **attività di riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di

gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (art. 90).

Inoltre, come precisato con [comunicato stampa](#) del Mibact del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni - altre disposizioni del D.L. 18/2020. In particolare:

- il **Fondo per il reddito di ultima istanza** potrà fornire sostegno ai **lavoratori intermittenti** non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali.
Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'**indennità**, nel limite di **€ 300 mln** per il 2020, secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 44);
- gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, **i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** -, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'**indennità di € 600 euro** per il mese di marzo 2020 (art. 27).

Tutti i lavoratori, infine, possono beneficiare del sistema di integrazione salariale.

Con riferimento agli **utenti**, lo stesso D.L. 18/2020 – nel testo come modificato dal Senato (A.C. 2463) - ha previsto che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (art. 88).

Ulteriori misure per contrastare l'emergenza da COVID-19 sono state adottate anche dalla [Società italiana autori ed editori \(SIAE\)](#) – che opera in qualità di intermediaria per la gestione dei diritti d'autore –, con l'obiettivo principale di sostenere gli associati a fronte del blocco di tutte le attività di spettacolo e degli impatti economici che ci saranno sugli incassi, sulle ripartizioni dei diritti e sul conto economico della stessa Società.

In particolare, il Consiglio di gestione della SIAE ha previsto la creazione di un **Fondo di solidarietà di emergenza** di € 0,5 mln per acquistare 2.500 pacchi alimentari da distribuire agli associati in condizioni di indigenza e/o di invalidità e/o in precarie condizioni di salute che ne faranno richiesta. Inoltre, è stato istituito un **Fondo di sostegno straordinario** in favore degli **agenti mandatari** della Società (lavoratori autonomi a provvigione) per € 4,1 mln. E' stato poi creato un **Fondo di sostegno straordinario** a favore di tutti gli **associati** valido per il 2020 e il 2021 di € 60 mln, finalizzato a supportare le ripartizioni nei prossimi due anni.

Il Consiglio ha inoltre dato mandato al Direttore generale di verificare la possibilità che SIAE conceda **prestiti pluriennali** a tasso zero agli associati in difficoltà di liquidità, con la messa a disposizione di € 50 mln. Le procedure di approvazione delle linee di intervento indicate dalla Società si concluderanno il 18 settembre 2020, quando la proposta sarà sottoposta alla definitiva approvazione dell'Assemblea generale degli associati.

[Qui](#) il comunicato del 31 marzo 2020.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le ulteriori risorse per il finanziamento dei carnevali storici

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla [L. 163/1985](#) al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il **principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo**.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle **attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante** – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 329), le **manifestazioni carnevalesche** –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la [L. 220/2016](#) ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Tra gli ultimi interventi che hanno incrementato le **risorse** del FUS si ricordano la [L. 175/2017](#) (art. 4), che ha autorizzato la spesa di ulteriori € 9,5 mln annui per il 2018 e il 2019 e di ulteriori € 22,5 annui a decorrere dal 2020, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 605), che ha incrementato lo stanziamento di € 8 mln per il 2019, e la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 367), che ha incrementato le risorse di € 10 mln per il 2020.

I **criteri per l'erogazione** e le **modalità** per l'anticipazione e la liquidazione dei **contributi** allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) sono definiti, a decorrere dall'anno di contribuzione **2018**, dal [DM 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato con [DM 245 del 17 maggio 2018](#) e, da ultimo, con [DM 317 del 3 maggio 2019](#).

La stessa L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 369) ha autorizzato altresì la spesa di **€ 1 mln** per ciascun anno del **triennio 2020-2022** per il finanziamento di **carnevali storici** con una riconoscibile identità storica e culturale, stabilendo una **nuova procedura per il riparto delle risorse** che si affianca alla procedura per l'attribuzione dei contributi concessi per le medesime finalità a valere sul **FUS**.

Ai fini dell'accesso alle risorse, infatti, è stato stabilito che i soggetti interessati trasmettono al MIBACT i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure da definire con apposito bando che doveva essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro i successivi due mesi, con decreto del MIBACT, di concerto con il MEF, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

Focus

Il Fondo unico per lo spettacolo

https://temi.camera.it/leg18/post/il_fondo_unico_per_lo_spettacolo.html

Il Consiglio superiore dello spettacolo

La [L. 175/2017](#) (art. 3), di riforma complessiva del settore dello spettacolo, ha previsto l'istituzione del **Consiglio superiore dello spettacolo**, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. A tale organismo sono attribuiti **compiti di consulenza e di supporto** nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. L'organo – che dura **in carica 3 anni** – è composto da **15 componenti**, di cui 4 scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico,

economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

Con [DM 73 del 30 gennaio 2018](#) sono stati disciplinati il funzionamento del Consiglio superiore e il regime di incompatibilità dei suoi componenti.

La nomina del Consiglio superiore dello spettacolo è avvenuta con [DM 576 del 28 novembre 2019](#).

Il sostegno a festival, cori e bande

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 371) aveva istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il **Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali**, con una dotazione di **€ 1 mln annui** per ciascuno degli anni **2020, 2021, 2022**.

Successivamente, il **D.L. 162/2019** (L. 8/2020: art. 7, co. 10-ter) ha destinato le medesime risorse a copertura di una nuova autorizzazione di spesa destinata al sostegno, oltre che delle bande, anche di **festival e cori**.

Per il triennio **2016-2018**, la L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 359) aveva autorizzato la spesa di **€ 1 mln annui** per il sostegno di **festival, cori e bande**, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il **riparto delle risorse con decreto interministeriale MIBACT-MEF**.

Era stato conseguentemente emanato il [DM 26 febbraio 2016, n. 108](#), che aveva disciplinato l'indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "**Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale**".

I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con [D.I. 505 del 4 novembre 2016](#), con [D.I. 261 del 14 giugno 2017](#) e con [D.I. 362 del 9 agosto 2018](#).

Successivamente, l'art. 1, co. 608, della **L. 145/2018** (legge di bilancio 2019) aveva autorizzato, ai medesimi fini, la spesa di **€ 1 mln** per il **2019**, disponendo che con un **bando** del Ministero per i beni e le attività culturali dovevano essere definiti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse. Nulla aveva disposto circa le modalità di riparto delle risorse.

E', pertanto, intervenuto il [DM 215 del 3 maggio 2019](#), che all'art. 3, co. 8, ha previsto che i **contributi** sono concessi **con decreto del Direttore generale Spettacolo**. La Commissione di valutazione è stata nominata con [DM 595 del 23 dicembre 2019](#), successivamente modificato con [DM 14 del 17 gennaio 2020](#).

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020 ha previsto che per la realizzazione del **Pistoia Blues Festival** è corrisposto a favore del comune di Pistoia un contributo di **€ 250 mila** per ciascuno degli anni **2020 e 2021** (art. 1, co. 370) e ha autorizzato una spesa di **€ 1 mln** per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2022** a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del **Festival Donizetti Opera**.

A tali fini, ha modificato la **L. 238/2012**, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di **assoluto prestigio internazionale**.

Per effetto di tali modifiche, dunque, la L. 238/2012 prevede che:

- a decorrere **dal 2013**, è assegnato un contributo di **€ 1 mln annui** a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: **Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago**;
- a decorrere **dal 2017**, è assegnato un contributo di **€ 1 mln annui** a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: **Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz"**;
- per ciascuno degli anni **2018 e 2019** è stato assegnato un contributo di **€ 500.000** a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del **Festival Donizetti Opera**. Lo stesso contributo è pari ad **€ 1 mln** per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022**;
- per ciascuno degli anni **2020 e 2021** è assegnato un contributo di **€ 250.000** a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del **Pistoia Blues Festival**.

Le misure per le zone colpite dal sisma 2016-2017

La legge di bilancio 2019 (**L. 145/2018**: art. 1, co. 606) e il **D.L. 123/2019** (**L. 156/2019**: art. 9-vicies

seme/), co. 1 e 2) – prolungando una iniziativa prevista per il 2017 e il 2018 - hanno stanziato € 2 mln annui, rispettivamente per il 2019 e per il biennio 2020-2021, per lo svolgimento di **attività culturali** nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per il **riparto delle risorse** sono state richiamate le stesse modalità previste per il riparto delle somme destinate alle medesime finalità dal **D.L. 244/2016** (L. 19/2017: art. 11, co. 3, quarto periodo), ossia l'intervento di un **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Per il 2019 è stato adottato il [DM 113 del 26 febbraio 2019](#) che - come i precedenti - ha destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

Per il 2020 è stato adottato il [DM 106 del 2 marzo 2020](#), il cui testo sarà visibile dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Il **D.L. 244/2016** aveva previsto che per il 2017 una quota non superiore a € 4 mln delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all' [art. 24, co. 1, della L. 183/2011](#)) doveva essere ripartita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Era stato conseguentemente adottato il [DM 16 maggio 2017, n. 218](#), che aveva destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

Un'analoga misura di sostegno era stata prevista per il 2018 dalla **L. 175/2017** (art. 4, co. 3) che, a tal fine, aveva utilizzato l'autorizzazione di spesa prevista, per lo stesso anno, a favore del Teatro Eliseo dal **D.L. 50/2017** ([L. 96/2017](#): art. 22, co. 8). Per la ripartizione delle risorse, la **L. 175/2017** richiamava sempre le modalità previste dall' [art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016](#).

Era stato conseguentemente adottato il [DM 28 febbraio 2018, n. 131](#), che aveva destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

La disciplina per contrastare il fenomeno del secondary ticketing

La legge di bilancio 2019 (**L. 145/2018**: art. 1, co. 1099 e 1100) ha modificato la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. **secondary ticketing**), introdotta dalla legge di bilancio 2017 (**L. 232/2016**: art. 1, co. 545-546).

In particolare, la **L. 232/2016** ha disposto che la **vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento**, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da **soggetti diversi dai titolari** dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 5.000 a € 180.000.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la **rimozione dei contenuti** o, nei casi più gravi, l'**oscuramento del sito internet** attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

I compiti di **accertamento e intervento** spettavano, in base al testo originario, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) e alle **altre autorità competenti**, chiamate ad agire d'ufficio o su segnalazione degli interessati.

Sempre in base al testo originario, la **vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento**, effettuata da persona fisica in **modo occasionale**, purché **senza finalità commerciali**, non era sanzionata.

La definizione della disciplina attuativa è stata rimessa a un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare sentite l'AGCOM e la SIAE.

E', dunque, intervenuto il [D.L. 12 marzo 2018](#), che ha disposto che i titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE – assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso **sistemi informatici** che, essendo **idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico**, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano **in grado di identificare l'acquirente**. Ha, inoltre, disposto che, ai fini della vigilanza, l'AGCOM doveva adottare un apposito regolamento per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori.

La legge di bilancio 2019 ha, anzitutto, stabilito che i compiti di **accertamento e intervento** spettano all'**AGCOM, di concerto** con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le sanzioni amministrative pecuniarie.

Continua a non essere oggetto di sanzione la **vendita** effettuata da una **persona fisica** in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, nonché alla nuova condizione che la stessa vendita sia effettuata ad un **prezzo uguale o inferiore a quello nominale**.

Inoltre, ha stabilito che, **dal 1° luglio 2019**, i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con **capienza superiore a 5.000 spettatori** sono **nominali**.

La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di **attività lirica, sinfonica, cameristica**, nonché di **balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo**, né alle **manifestazioni sportive**, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

A tali esclusioni, il **D.L. 59/2019** (L. 81/2019: art. 4) ha aggiunto quella relativa agli **spettacoli viaggianti**.

Sempre la legge di bilancio 2019 ha disposto, quindi, che l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al **riconoscimento personale**, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di **differenze** tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i **titoli di ingresso sono annullati**, senza alcun rimborso.

Per la **vigilanza** e per il **controllo** all'accesso, nonché per la **verifica del possesso dei biglietti**, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'**elenco prefettizio** del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

I **siti internet** di rivendita primari, i **box office** autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la **possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali** o di **variare l'intestazione nominativa**, secondo **regole tecniche** stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previa intesa con il MIBAC e sentita l'AGCOM. Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche **senza rincari**, salva la **possibilità di addebitare congrui costi** relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.

In attuazione, è intervenuto il [provvedimento dell'Agenzia dell'entrate 27 giugno 2019](#).

Il 15 marzo 2019 il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta aveva comunicato al Parlamento che il Governo aveva attivato la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in ordine alle misure attuative di tale disciplina (v. [qui](#)).

Lo stesso Ministro il 19 aprile 2019 aveva trasmesso al Parlamento una **richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea** in ordine alle medesime misure attuative (v. [qui](#)).

A sua volta, il 19 marzo 2019 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva trasmesso al Parlamento una **segnalazione** sulla nuova disciplina introdotta dalla L. 145/2018, in particolare sottolineando che le attribuzioni "di concerto" affidate all'Autorità potrebbero sovrapporsi con le funzioni di vigilanza dalla stessa esercitate ai sensi del codice del commercio. Aveva auspicato, pertanto, il ripristino della precedente formulazione del testo.

La videosorveglianza nelle sale destinate allo spettacolo

Il **D.L. 59/2019** (L. 81/2019: art. 3, co. 4-ter) ha previsto che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere **autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali**. Della sua esistenza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali devono essere distrutti.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

L'ART-BONUS per lo spettacolo e gli ulteriori benefici e incentivi fiscali

Il **D.L. 83/2014** (L. 106/2014: art. 1, come modificato, da ultimo, dall'**art. 5 della L. 175/2017**) ha previsto che alle persone fisiche o giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (fra l'altro) per il **sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito di imposta – c.d. ART-BONUS – pari al 65%.**

[Qui](#) il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.

[Qui](#) il comunicato del MIBACT del 1 febbraio 2020 che fornisce alcuni dati sull'entità delle donazioni e sul numero dei mecenati.

Ulteriori **benefici e incentivi fiscali** sono stati reintrodotti, a regime, dalla **L. 175/2017** (art. 5), che ha previsto l'applicabilità, dal 1° gennaio 2018, del **credito d'imposta** a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, già riconosciuto per il triennio 2014-2016, in base al **D.L. 91/2013** (L. 112/2013: art. 7, co. 1-6). Il beneficio è stato esteso anche alle **opere terze**.

I meccanismi applicativi del credito di imposta previsto dall' **art. 7 del D.L. 91/2013** erano stati definiti con il **decreto interministeriale 2 dicembre 2014**.

Interventi per i giovani autori

Il **D.L. 91/2013** (L. 112/2013: art. 6) ha inteso favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. A tal fine, ha previsto l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato da destinare a **studi di giovani artisti**, italiani e stranieri, organizzati in cooperative o in associazioni. I beni devono essere locati o concessi per un periodo non inferiore a 10 anni ad un **canone mensile simbolico** non superiore ad € 150, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Gli introiti derivanti dalle locazioni sono destinati all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore delle cooperative ed associazioni di artisti che compiono opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute.

Anche le regioni e gli enti locali possono concedere beni con le stesse modalità.

Le modalità di utilizzo dei beni sono state definite con **decreto 22 dicembre 2015** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che nell'allegato A aveva indicato, in sede di prima applicazione, i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale. Si trattava di immobili individuati dall'Agenzia del Demanio, dal Ministero della difesa e dal Mibact.

Successivamente, **rispondendo**, il 28 luglio 2016, nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione **5-07091**, il Governo aveva fatto presente che si sarebbe proceduto a verificare la fruibilità e la funzionalità degli immobili citati nell'all. A del DM 22 dicembre 2015.

Con **circolare n. 52 del 25 novembre 2016**, il Segretariato generale del Mibact aveva poi evidenziato che, dalle verifiche condotte in sede tecnica con gli uffici delle istituzioni coinvolte, era emerso che alcuni degli immobili individuati necessitavano di ulteriori verifiche e possibili interventi rilevanti. Aveva, pertanto, informato che l'emanazione dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili alle cooperative ed associazioni di artisti avrebbe subito un temporaneo slittamento.

Con nota 1° dicembre 2017 prot. n. 16011 il Segretario generale del Mibact aveva poi evidenziato che alcuni immobili fra quelli individuati dal DM 22 dicembre 2015 erano risultati inadatti per gravi problemi strutturali e di agibilità e che, pertanto, era stato redatto un nuovo elenco comprendente le proposte del Mibact e quelle dell'Agenzia del demanio.

Successivamente, il MEF ha emanato il **D.D. 5 aprile 2018**, che ha individuato i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative ed associazioni di artisti.

Da ultimo, è stato emanato il **DM 18 dicembre 2018**, che ha sostituito l'allegato del D.I. 22 dicembre 2015.

La L. di stabilità 2016 (**L. 208/2015**: art. 1, co. 335), al fine di favorire la **creatività dei giovani autori**, ha destinato ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla

riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (art. 71-*octies* [L. 633/1941](#)).

L'atto di indirizzo per il 2016 è stato adottato con [DM 266 del 28 maggio 2016](#). Su questa base, la SIAE aveva avviato l'iniziativa [S'ILLUMINA](#), articolata in 5 bandi.

L'atto di indirizzo per il 2017 è stato adottato con [DM 366 del 4 agosto 2017](#). Anche per tale anno, era stata avviata dalla SIAE l'iniziativa [S'ILLUMINA](#), articolata in 5 bandi.

L'atto di indirizzo per il 2018 è stato adottato con [DM 566 del 19 dicembre 2018](#). Su questa base, la SIAE aveva avviato l'iniziativa "[PER CHI CREA](#)", articolata in 4 bandi.

L'atto di indirizzo per il 2019 è stato adottato con [DM 81 dell'11 febbraio 2020](#).

Successivamente, però, il **D.L. 18/2020** (art. 90) ha previsto che il **10%** dei **compensi per copia privata** incassati nel **2019** dalla SIAE sia destinata al **sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori** e lavoratori autonomi che svolgono **attività di riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.